

## GIURISPRUDENZA DIROMPENTE CIRCA IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS

*Articolo esplicativo dell'Avv. Pietro Derossi riguardante gli sviluppi più recenti nella giurisprudenza e prassi amministrativa sulla Cittadinanza Italiana iure Sanguinis*

### Abstract

Come noto, dai tempi della creazione del Regno d'Italia, è valso il principio della cittadinanza iure sanguinis, ossia per discendenza da genitore o avo Italiano, in luogo del principio di *ius soli*, ossia per nascita sul territorio Italiano.

La cittadinanza per nascita su suolo Italiano, infatti, seppure ampiamente dibattuta e negli anni proposta da varie forze politiche, sino ad oggi, è sempre rimasta estranea all'ordinamento Italiano.

Questo articolo intende spiegare le ragioni e la portata di un dirompente cambio di orientamento giurisprudenziale in materia di cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

In particolare, l'analisi si concentra su una nuova interpretazione della norma contenuta nella Legge sulla Cittadinanza Italiana n. 555 del 1912 e, ancora prima, nel codice civile del Regno di Italia, la quale stabiliva la perdita della cittadinanza Italiana del figlio con doppia cittadinanza italiana e straniera che fosse minore al tempo della naturalizzazione del padre in paese straniero (ossia dell'acquisto volontario da parte del padre di una cittadinanza straniera).

La portata di questo nuovo indirizzo della Corte di Cassazione non potrebbe essere maggiore, con effetti che probabilmente si riverbereranno presto su migliaia di domande di cittadinanza presentate ogni giorno presso i Consolati, i Comuni e i Tribunali Italiani.

### Le norme al centro del dibattito e dell'evoluzione giurisprudenziale

Per comprendere la questione, è indispensabile chiarire, in via preliminare, quali sono le norme che si sono succedute nel disciplinare l'acquisto della cittadinanza Italiana a partire dalla creazione dell'Italia stessa sino ai giorni d'oggi.

Da gennaio 1865 sino a giugno 1912, la legge che regolamentò l'acquisto dello status di cittadino era il [Codice Civile del Regno d'Italia del 1865](#). In particolare, le norme che disciplinavano il tema della cittadinanza erano gli Articoli dall'1 al 15.

Da Luglio 1912 al 15 agosto 1992, la Legge che regolamentò l'acquisto della cittadinanza italiana fu la [Legge n. 555 del 1912](#) (e non più il Codice Civile).

Infine, dal 16 agosto 1992 in avanti, in materia di cittadinanza, è vigente la [Legge n. 91 del 1992](#) (in sostituzione della Legge del 1912). Quest'ultima Legge ha affermato il principio generale della possibilità di cumulare più cittadinanze, così che l'acquisto di una cittadinanza straniera dal 16 agosto del 1992 non comporta più la perdita della cittadinanza italiana.

Diversamente, sia il Codice Civile del 1865 sia la Legge n.555 del 1912, seppur con formulazioni diverse, prevedevano che **a**) perdesse la cittadinanza italiana il cittadino adulto che si naturalizzasse all'estero, ossia acquisisse volontariamente una cittadinanza straniera (Art. 11 comma 1 n. 2, del Codice Civile Regio; Art. 8 Legge n. 555 del 1912), **b**) nonché, per riflesso, i loro figli minori che

fossero italiani e co-residenti del padre<sup>1</sup> al tempo della sua naturalizzazione, purché questi fossero riconosciuti come cittadini stranieri dal Paese straniero (Art. 11 comma 2, Codice Civile del 1865; Art. 12 comma 2 Legge n.555 del 1912).

Il corollario di questa norma è che il figlio minore che perdesse la cittadinanza italiana per effetto automatico della naturalizzazione del padre non poteva poi trasmettere la cittadinanza Italiana ai suoi figli. Così che la “catena” della cittadinanza veniva “spezzata” per sempre e i successivi discendenti ancora oggi viventi non possono più rivendicarla.

Nel verificare l’applicabilità di questa regola a ciascun singolo caso, è importante segnalare che per l’ordinamento Italiano, fino al 1975, una persona era considerata minore fino agli anni 20. Dal 1976, invece, una persona è considerata minore fino ai 17 anni.

Nei capitoli che seguono si esaminerà nel dettaglio la casistica più o meno estesa a cui veniva applicata la sopra detta regola preclusiva del trasferimento della cittadinanza italiana alle generazioni successive. In particolare, si esaminerà l’orientamento interpretativo dominante che è valso fino al 2023, e quello che pare essere un nuovo e diverso orientamento della Corte suprema di Cassazione.

### **L’interpretazione adottata sino al 2023 dagli Uffici Pubblici e dalla giurisprudenza maggioritaria**

In molti sanno che consolati e comuni italiani, al fine del riconoscimento della cittadinanza Italiana, richiedono che l’avo italiano *non* si fosse naturalizzato (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) prima della nascita del discendente. Sino ad oggi non hanno mai invece richiesto che l’avo italiano non si sia naturalizzato prima del raggiungimento della maggiore età del figlio.

Bisogna chiedersi allora perché la regola sopra esplicitata della perdita della cittadinanza italiana per naturalizzazione all’estero da parte, *non solo* del padre, *ma anche* del suo figlio minore, non è mai stata applicata dai Consolati e dai Comuni Italiani? In altre parole, perché questi uffici pubblici hanno sempre accettato di riconoscere che il figlio minore sia rimasto italiano pur a fronte della naturalizzazione del padre e abbia quindi potuto trasmettere a sua volta la cittadinanza Italiana alla prole sino al richiedente cittadinanza oggi vivente?

La risposta a questa domanda è che, sia il Ministero degli Affari Esteri sia il Ministero dell’interno, con due distinte Circolari<sup>2</sup>, affermano che la regola preclusiva di cui si discute non era applicabile a chi fosse nato allo stesso tempo *iure sanguinis* italiano (per genitore italiano) ma anche straniero (per esempio per nascita sul territorio di altro stato o per nascita da un genitore straniero).

---

<sup>11</sup> Il riferimento al “padre” è in realtà perfettamente accurato rispetto alla norma del Codice Civile del Regno d’Italia. Ma è una semplificazione rispetto alla Legge del 1912, che faceva riferimento, più precisamente, a colui che esercitava la “patria potestà”, di regola il padre salvo che, per assenza o morte di questi, non fosse la madre. Infine, dal 27.4.1983 fino al 15 Agosto 1992, per via dell’art. 5 della legge n.123 del 1983, deve applicarsi una regola ancora diversa, per la quale perdeva la cittadinanza italiana solo il minore il cui solo genitore italiano perdesse la cittadinanza italiana (a prescindere dalla coabitazione e dal sesso del genitore), o i cui genitori, italiani entrambi, avessero entrambi perso la cittadinanza italiana (Parere Consiglio di Stato 1060/90, Quesito 2).

<sup>2</sup> Le Circolari, nell’ordinamento giuridico Italiano, sono atti *non* normativi ma interpretativi e a carattere esecutivo, con cui i Ministeri impartiscono istruzioni ai dipendenti della Pubblica Amministrazione su come dare concreta attuazione alla normativa vigente nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche. Le Circolari in questione qui ricordate sono la Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 9, 4 Luglio 2001, nota a piè pagina n. 4; e la Circolare del Ministero dell’Interno n. K28.1, 8 Aprile 1991.

La ragione di ciò era che quest'ultima casistica, secondo il Consiglio di Stato, non poteva essere ricondotta all'art. 12 comma 2 della Legge del 1912 o, ancor prima, all'art. 11 comma 2 del Codice Civile del Regno d'Italia, entrambi contenenti la regola della perdita della cittadinanza italiana del minore di padre naturalizzato. Al contrario, questo scenario doveva essere regolato secondo la disposizione di cui all'Art. 7 della Legge n. 555/1912, in virtù del quale il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero dal quale sia egualmente considerato cittadino dalla nascita conserva la cittadinanza Italiana.

La ragione addotta alla base dell'applicabilità dell'art. 7 in luogo delle altre norme contrapposte già richiamate è che, secondo l'interpretazione delle predette Circolari, l'Art. 7 disciplinava il caso del minore che fosse sia cittadino italiano iure sanguinis (per normativa Italiana) che cittadino straniero (per normativa straniera) *alla nascita*<sup>3</sup>, mentre l'Art. 12 comma 2 (Legge del 1912) e ancor prima l'art. 11 comma 2 (Codice Civile del 1865) disciplinavano il diverso caso del minore nato solo italiano che *non avesse già* la cittadinanza straniera al tempo della naturalizzazione del padre, ma che piuttosto la *acquisisse* proprio per via della naturalizzazione del padre<sup>4 5</sup>.

Nei Paesi in cui da secoli vige la regola dello *Ius Soli* (cittadinanza per nascita sul territorio), come gli Stati Uniti, i Paesi del Sud America e il Canada, è chiaro che colui che fosse nato da genitore italiano sul territorio di un Paese straniero, nasceva già con la doppia cittadinanza iure sanguinis italiana e ius soli straniera. Di conseguenza, secondo l'interpretazione dominante sino a tempi recentissimi, in questi casi non era mai applicabile la regola della perdita della cittadinanza italiana da parte del minore per naturalizzazione del padre, la cui conservazione dello status di cittadino Italiano era garantita dall'art. 7 della Legge n.555 del 1912.

Per queste ragioni, anche ai discendenti diretti del minore sopra detto è sempre stato consentito di rivendicare la cittadinanza italiana.

## **Il nuovo Orientamento Giurisprudenziale**

La Sentenza che pare stare cambiando il paradigma interpretativo sin qui adottato circa l'applicabilità dell'art. 7 della Legge sulla cittadinanza del 1912 è [la Sentenza dell'8 Gennaio 2024, n. 454, Sez. I, Cassazione Civile](#).

La Sentenza affronta la questione con encomiabile acutezza e approfondimento storico-giuridico, ma è sicuramente una sentenza complessa per chi non sia un professionista legale. Qui si cercherà allora di riassumere e semplificare le ragioni ivi esplicitate che sono alla base del nuovo orientamento giurisprudenziale così che siano comprensibili da chiunque sia personalmente interessato alla questione.

La tesi con forza perorata dalla Corte Suprema di Cassazione è che – seppur l'art. 7 della legge del 1912 consenta di mantenere lo status di bipolide (con doppia cittadinanza) alla persona nata italiana *Iure Sanguinis* per il diritto Italiano e al contempo nata straniera per l'ordinamento giuridico dello

---

<sup>3</sup> Art. 7 della Legge n. 555 del 1912: *“Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”*

<sup>4</sup> Art. 11, comma 2 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865: *“la moglie e i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno”*.

<sup>5</sup> Art. 12 comma 2 della Legge n. 555, 13 Giugno 1912: *“I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”*.

Stato straniero (per esempio in virtù della regola dello *ius soli*) – questa stessa persona perdeva la cittadinanza italiana se, durante la sua minore età, risiedeva all'estero e il padre si naturalizzava nel paese estero. Questo perché le più volte richiamate disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del Codice Civile del Regno e del successivo art. 12 comma 2 della Legge n. 555 del 1912 erano applicabili non solo al figlio minore che si naturalizzasse insieme al padre (come secondo l'orientamento interpretativo dominante sino ad oggi) ma anche al figlio minore che fosse già straniero alla nascita.

Le principali ragioni messe in campo dalla Suprema Corte a sostegno di questa tesi sono due.

1. La prima ragione guarda alla "*ratio legis*" delle norme, ossia allo scopo che perseguivano.

All'epoca era inconcepibile che una persona fosse fedele suddito di due Regni / Stati diversi. Sicché alla scelta consapevole di giurare fedeltà ad una potenza straniera per acquisirne la cittadinanza, conseguiva la perdita della cittadinanza Italiana (Art. 11 comma 2 del Codice Civile del 1865; Art. 8 della Legge n. 555 del 1912).

Secondo la mentalità del tempo era poi naturale che fosse il capo famiglia, ossia il padre, a dover proteggere moglie e figli e quindi a poter assumere per questi decisioni vincolanti. È quindi naturale che le conseguenze della scelta del padre di acquisire una cittadinanza straniera giurando spontaneamente fedeltà ad uno Stato straniero (in questo caso la perdita della cittadinanza Italiana) ricadessero anche sui figli minori e sulla moglie.

2. La seconda ragione addotta dalla Suprema Corte a sostegno della perdita della cittadinanza Italiana da parte del minore è che, da un lato, l'ordinamento Italiano si premura di non privare della cittadinanza italiana chi non ne abbia un'altra per scongiurare casi di apolidia, dall'altro, è per il diritto Italiano assolutamente irrilevante che il minore abbia già la cittadinanza straniera al momento della naturalizzazione del padre o acquisti una cittadinanza straniera insieme a lui. Questo perché allo Stato Italiano, al fine di evitare il rischio di apolidia, interessa solamente se il minore è anche straniero o meno, mentre sono assolutamente irrilevanti e fuoriescono del tutto dal proprio ambito di interesse e azione le modalità e i tempi in cui il minore (o qualunque altra persona) diventa straniero secondo la Legge dello Stato estero.

### **Gli Effetti a Valanga che verranno**

Come già detto, l'orientamento interpretativo del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri, sino ad oggi applicato da tutti i Consolati e da tutti i Comuni, è diverso da quello che ha assunto la Corte di Cassazione a gennaio 2024.

L'orientamento più favorevole dei due Ministeri competenti è incluso in due rispettive circolari, già ricordate sopra. Queste circolari continueranno a vincolare l'operato dei funzionari pubblici comunali e consolari sino a che non siano superate da altre Circolari più recenti modificative del precedente orientamento.

Si può dunque concludere che, ove i due Ministeri decidano di abbracciare l'ultima e più recente interpretazione della Legge sancita dalla Corte Suprema di Cassazione, migliaia di domande di cittadinanza a cui è applicabile lo scenario discusso in questo articolo, anche se presentate in via amministrativa presso il Comune o il Consolato competente e anche se già in corso di valutazione, verranno valutate negativamente.

Considerata l'autorevolezza della Corte Suprema di Cassazione e la sua funzione di uniformare a livello nazionale l'interpretazione della Legge, non è improbabile che ciò accada nel breve o medio termine.

---

**Se desideri ricevere maggiori spiegazioni circa il contenuto di questo articolo, capire se è applicabile al tuo caso e/o valutare la possibilità di un'assistenza legale, non esitare a scrivere all'Avv. Pietro Derossi, autore della pubblicazione e responsabile del Dipartimento di Diritto dell'Immigrazione e Global Mobility presso Lexia Avvocati, tra gli studi legali Italiani maggiormente conosciuti per l'assistenza legale ai cittadini stranieri.**

[Avv. Pietro Derossi](#),

*Responsabile del Dipartimento di Global Mobility & Diritto dell'Immigrazione presso Lexia Avvocati*

[pietro.derossi@lexia.it](mailto:pietro.derossi@lexia.it)

+ 39 349 5893 187